



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/gdia

Roma, 16 settembre 2021

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
di LUCCA  
Via Pubblici Macelli, 119  
55100 Lucca (LU)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 185/2021 – Elezione del collegio dei Revisori e mancanza di un numero sufficiente di candidature.*

Con la Vostra comunicazione (prot. C.n.d.c.e.c. n. 10367 del 15/09/2021) avete richiesto come debba procedere l'Ordine nel caso in cui in relazione all'elezione del Collegio dei Revisori siano pervenute quattro candidature, a fronte dei cinque componenti da eleggere.

Al fine di rispondere al quesito si osserva che il Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) è un organo facente parte dell'Ordine territoriale - insieme al Consiglio, al Presidente, all'Assemblea degli iscritti e al CPO (art. 8 D.Lgs. n. 139/2005) - che esercita le seguenti funzioni indicate nel comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 139/2005: vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

Quanto alla composizione l'art. 24 del detto D.Lgs., al pari di quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento elettorale, prevede che il Collegio, così come il Revisore Unico, sia composto da membri effettivi e supplenti. Nello specifico, il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, mentre il Revisore Unico è composto da un membro effettivo e uno supplente. Anche i membri supplenti, al pari di quelli effettivi, sono eletti a seguito della tornata elettorale e sono individuati tra coloro i quali per ordine di voti ricevuti sono successivi agli effettivi. I membri supplenti, per garantire la continuità di funzionamento dell'organo, assumeranno la carica solo nel caso in cui si dovesse verificare un'ipotesi di impedimento definitivo dei componenti effettivi.

Orbene, dal complesso normativo sopra riportato emerge che il Collegio dei Revisori sia un organo necessario dell'Ordine, espressamente facente parte dell'ordinamento professionale, e la sua elezione sia obbligatoria. Pertanto, nel caso in cui non pervenga alcuna candidatura per l'elezione del Collegio dei Revisori, il Consiglio dell'Ordine dovrà provvedere ad indire nuove elezioni finalizzate alla nomina del detto organo.

Nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, pervengano un numero di candidature inferiori al numero dei componenti del Collegio e si proceda alla proclamazione degli eletti - con i limiti di cui al successivo paragrafo - si ritiene che debba farsi luogo ad elezioni suppletive per integrare i componenti mancanti, con le stesse modalità previste per la prima elezione.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

Parimenti deve osservarsi che non potrà procedersi all'elezione del Collegio dei Revisori nel caso in cui pervengano un numero di candidature inferiori al numero di componenti effettivi da eleggere (meno di 3 per il Collegio e meno di 1 per il Revisore unico): in tal caso, infatti, l'organo non potrà validamente costituirsi, mancando il numero minimo di soggetti che ne devono curare l'attività, e dovrà farsi luogo a nuove elezioni per la nomina dell'intero organo.

Diversamente, nel caso in cui vi siano almeno 3 candidati per l'elezione del Collegio (o almeno 1 per l'elezione del Revisore unico) potrà farsi luogo alle elezioni e nulla vieta all'organo di iniziare a svolgere le proprie attività in quanto il numero degli eletti corrisponde al numero dei componenti effettivi e ciò ne consente la valida costituzione. Ciò non esime l'Ordine dal dover comunque indire il prima possibile elezioni suppletive per l'elezione dei membri supplenti.

Tale conclusione appare in linea con i principi civilistici in tema di funzionamento e di sostituzione dei membri del Collegio dei revisori. Infatti, le dette norme mirano ad assicurare la piena funzionalità del Collegio per il tramite dell'attività dei soli membri effettivi e in caso di impedimento di uno di essi la continuità delle funzioni è garantita dall'immediata sostituzione di questo con un supplente e solo successivamente l'organo di riferimento provvederà ad integrare il Collegio ricostituendo il numero totale dei sindaci.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

